



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1876

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle
persone detenute

Indice

1. DDL S. 1876 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1876	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	12
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 205 (pom.) del 17/11/2020	13

1. DDL S. 1876 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1876
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute

Titolo breve: *Norme a tutela delle relazioni affettive dei detenuti*

Iter

17 novembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1876

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Regionale

Consiglio regionale Toscana

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 239 del 14 luglio 2020.

Classificazione TESEO

VISITE AI DETENUTI , DETENUTI , FAMIGLIA , SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA'

Articoli

TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 3, 4), TELEFONO (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Monica Cirinna'](#) (PD) (dato conto della nomina il 17 novembre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 3 settembre 2020.

Annuncio nella seduta n. 253 del 3 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 17 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 277 del 25 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1876

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1876

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2020

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di dare uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo, da anni in corso, sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all'affettività e alla sessualità delle persone detenute.

Nel perseguire tale intento si recupera l'impostazione generale della proposta di legge presentata il 28 aprile 2006 (atto Camera n. 32) dai deputati Boato, Ruggeri, Buemi e Balducci, rivista alla luce delle riflessioni emerse a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 301 del 2012 e delle proposte elaborate dagli Stati generali dell'esecuzione penale.

« Vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili, ma non devono esserlo, cioè un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la perdita della libertà ».

Queste sono le parole pronunciate dall'allora direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Alessandro Margara, durante l'audizione alla II Commissione giustizia, in ordine al nuovo regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario.

Era l'11 marzo del 1999 e il progetto di riforma del regolamento, elaborato sotto la responsabilità del Sottosegretario alla giustizia Franco Corleone e del dottor Margara, riconosceva all'articolo 58 il tema dell'affettività « nell'ambito dei rapporti con la famiglia, uno degli elementi del trattamento previsto dall'articolo 28 della legge penitenziaria », introducendo, nel quadro di tali rapporti, la possibilità per i detenuti di trascorrere con i propri familiari fino a ventiquattro ore consecutive in apposite unità abitative realizzate all'interno dell'istituto penitenziario.

Com'è noto, dopo il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2000, la soluzione normativa trovata dai proponenti fu stralciata dal testo definitivo del regolamento approvato dal Consiglio dei ministri nel giugno 2000 poiché ritenuta *contra legem*: secondo il Consiglio di Stato, infatti, solo al legislatore spettava il potere di adeguare sul punto la normativa penitenziaria attraverso « il contemperamento tra i diritti più intimi della persona da un lato e la configurazione di fondo del trattamento penitenziario dall'altro ». A tale argomentazione si aggiungeva inoltre il « forte divario fra modello trattamentale teorico » prefigurato nel testo del nuovo regolamento penitenziario e « l'inadeguatezza del carcere reale ».

Come osserva Andrea Pugiotto nel saggio « Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale », pubblicato in *Giurisprudenza penale 2019 2-bis*, la vicenda, « comunemente ricostruita come un episodio di eccesso di potere regolamentare, testimonia piuttosto l'esistenza di un implicito divieto normativo di rango primario che proibisce qualsiasi autorizzazione a rapporti sessuali inframurari ».

« Nel momento in cui il silenzio della legge n. 351 del 1975 trova la sua traduzione concreta - prosegue Pugiotto - si rileva per ciò che realmente è: [...] l'apparente anomia in tema di diritto alla sessualità intramuraria cela, in realtà, un operante dispositivo proibizionista ».

Da allora, infatti, il tentativo di dare riconoscimento normativo al tema del diritto all'affettività e della

sessualità inframuraria è stato oggetto di numerosi disegni di legge elaborati da Camera e Senato nelle scorse legislature, senza tuttavia trovare esito positivo.

Ma basta volgere lo sguardo al di là della nostra penisola perché il tema del diritto all'affettività e alla sessualità diventi ambito effettivo, disciplinato in un numero sempre crescente di Stati (si veda tra gli altri: Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera) e riconosciuto come vero e proprio diritto soggettivo in numerosi atti sovranazionali (raccomandazione n. 1340 (1997) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sugli effetti sociali e familiari della detenzione, raccomandazione del Parlamento europeo n. 2003/2188(INI) sui diritti dei detenuti nell'Unione europea ed ancora raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sulle regole penitenziarie europee).

« Una volta all'anno, in media, parlano dell'eventualità di lasciarli accoppiare - scrive Adriano Sofri nella prefazione al libro *Uomini come bestie. Il medico degli ultimi* di Francesco Ceraudo - altrove lo fanno, e non vogliamo restare indietro. Siccome la nostra società, che ha finito di trattare il sesso nei giorni feriali, come un bicchiere di acqua sporca, continua a vergognarsene nelle feste comandate, allora preferisce parlare, piuttosto che di rapporti sessuali, di rapporti affettivi - affettività, parola profilattica - madri che possono abbracciare i figli, famiglie che possono incontrarsi fuori dagli occhi dei guardiani. In effetti, oggi non possono farlo.

Ma poi c'è il sesso: la nuda possibilità che un uomo o una donna in gabbia incontri per fare l'amore una persona che lo desidera e consenta: Sarebbe giusto? È perfino offensivo rispondere: certo che sì ».

E non potrebbe essere altrimenti, basti pensare che il diritto all'affettività - di cui l'attività sessuale è « indispensabile completamento e piena manifestazione » - rappresenta « uno degli essenziali modi di espressione della persona umana [...] che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'articolo 2 della Costituzione impone di garantire » (Corte costituzionale, sentenza n. 561 del 1987).

Ed è la stessa Corte costituzionale che nella sentenza n. 301 del 2012, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal magistrato di sorveglianza di Firenze relativa all'articolo 18 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, richiama l'attenzione del legislatore al tema del riconoscimento normativo del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute.

La possibilità per la persona sottoposta a restrizione della libertà personale di continuare a mantenere, durante l'esecuzione della pena, rapporti affettivi anche a carattere sessuale, oltre che essere « esigenza reale e fortemente avvertita » corrisponde ad un vero e proprio diritto soggettivo da riconoscersi ad ogni detenuto.

Al magistrato di sorveglianza di Firenze in quella occasione venne imputato l'errore, scontato con l'inammissibilità della questione, di aver omesso di descrivere la fattispecie concreta e di aver chiesto alla Corte un intervento semplicemente ablativo della disposizione del controllo visivo prevista dall'articolo 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, che non avrebbe comunque garantito la tutela del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute.

Né, d'altra parte, il problema poteva essere superato attraverso una sentenza additiva « di principio » che demandasse al legislatore il compito di definire modi e limiti dell'esercizio del diritto alla affettività e alla sessualità inframuraria. La sentenza additiva « di principio » - rileva la Consulta - risulterebbe, infatti, nell'ipotesi in esame « essa stessa espressiva di una scelta di fondo » di esclusiva spettanza del legislatore.

« Il monito della Corte - osserva ancora Pugiotto - scavalca la mera sollecitazione rivolta al legislatore affinché superi le proprie pigrizie e le proprie reticenze » poiché attesta « l'insufficienza del dato normativo vigente che collocando in una dimensione esclusivamente extra muraria la risposta di un bisogno primario, finisce per negarlo a quella larga parte della popolazione carceraria cui *de jure e de facto* è preclusa la fruizione dei permessi premio ».

Partendo dal dato costituzionale dunque la possibilità per la persona detenuta di mantenere relazioni affettive, comprese quelle a carattere sessuale, assurge a vera e propria posizione soggettiva costituzionalmente riconosciuta che, pur sottoposta ai limiti inerenti alla restrizione della libertà personale, non è affatto annullata da tale condizione. (Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1999).

Il tema, così ricostruito, ha fatto emergere la necessità di intervenire attraverso fonte primaria sull'attuale disciplina al fine di garantire al detenuto l'effettivo esercizio del diritto all'affettività e alla sessualità. Oltre ai numerosi disegni di legge presentati da Camera e Senato nelle scorse legislature e alla proposta elaborata dalla Commissione ministeriale incaricata di elaborare il decreto legislativo delegato per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso, in attuazione della legge n. 103 del 2017, ampia e profonda riflessione sul tema è stata quella portata avanti dagli Stati generali dell'esecuzione penale e, in particolar modo, dal tavolo 6 « Mondo degli affetti e territorializzazione della pena » e dal tavolo 14 « Esecuzione penale: esperienze comparative e regole internazionali ». E non è un caso che nel documento finale del Comitato il paragrafo intitolato « Il nocciolo duro della dignità » introduca, tra le varie sezioni dei « bisogni » della popolazione detenuta non adeguatamente riconosciuti, il tema delle relazioni affettive e in particolar modo della sessualità evidenziandone la difficoltà della loro emersione nei termini di diritti fondamentali. « Il rispetto della dignità della persona, infatti, non implica soltanto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma impone che l'esecuzione della sanzione sia concepita e realizzata in modo da consentire l'espressione della personalità dell'individuo e l'attivazione di un processo di socializzazione che si presume essere stato interrotto con la commissione del fatto di reato ». Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti potranno, dunque, essere imposti solo se risulteranno essere strettamente necessari alle esigenze di ordine e sicurezza correlate allo stato detentivo. In caso contrario acquisterebbero « unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale », come tale incompatibile con la finalità rieducativa sancita all'articolo 27 della nostra Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2013).

È dalla necessità di « creare istituzioni decenti che non umiliano le persone » postulata dal filosofo israeliano Avishai Margalit e di ridare slancio al tema dei diritti dentro e fuori dal carcere, che il Comitato ha fatto proprie, per quanto riguarda il tema che qui ci impegna, quelle proposte normative elaborate dai tavoli tese a promuovere il contatto con il mondo esterno e le relazioni affettive, comprese quelle a carattere sessuale, della persona detenuta.

In tal senso vanno lette, tra le altre, la proposta di modifica della disciplina del permesso per « gravi motivi » o « di necessità » (comma 2 dell'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario) tesa ad eliminare il requisito della « eccezionalità » tra i presupposti per la concessione del beneficio e la sostituzione del requisito della « gravità » con quello della « rilevanza » e la previsione dell'istituto *ad hoc* della « visita » all'interno di apposite unità abitative collocate all'interno dell'istituto consentendo l'incontro con chi è autorizzato ai colloqui in assenza di controllo visivo e/o auditivo da parte del personale di sorveglianza.

Questa proposta richiederebbe un intervento legislativo innovativo che, seguendo il sentiero già tracciato dalla stessa Consulta nella sentenza n. 301 del 2012, disciplinasse « i termini e le modalità di esplicazione del diritto di cui si discute » attraverso l'individuazione dei destinatari interni ed esterni, dei presupposti comportamentali per la concessione delle visite, del loro numero, della loro durata e delle misure organizzative volte a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto. Occorrerebbe, poi, una graduale messa a regime della soluzione normativa prescelta attraverso un ripensamento degli attuali spazi e tempi dell'esecuzione penale, anche sulla base dell'esperienza comparatistica in materia (si veda in tal senso la proposta elaborata, in seno al tavolo 14, dalla prof.ssa Della Bella ispirata all'esperienza francese).

« Tutta l'intelligenza e l'organizzazione carceraria è regolata sulla segregazione ferrata dei corpi - scrive Adriano Sofri - Sa fare questo, aprire, chiudere, sbattere: e vuole continuare a farlo. Che provi in un punto a fare altro. Non abbia paura di chiamare le cose con il loro nome. Torni a vedere il nido del cuculo; e possa dire alla fine: almeno io ci ho provato ».

All'articolo 1 si modifica l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che riguarda i rapporti con la famiglia (« Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o stabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie »).

Al proposito, si ritiene debba essere considerata anche l'affettività in senso più ampio. Pertanto, alla rubrica dell'articolo (« Rapporti con la famiglia »), si è proposto di aggiungere « e diritto all'affettività

».

Si propone, inoltre, di introdurre un nuovo comma, che recita:

« Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi ».

In questo modo si lascia un ampio spazio alla definizione della natura di quelli che possono essere i « rapporti affettivi »: con un familiare, un convivente, o anche di amicizia.

Così ricostruito, l'esercizio del diritto all'affettività e alla sessualità potrà essere effettuato da tutte le persone autorizzate ai colloqui senza distinzioni tra familiari, conviventi e « terze persone »: limitare la tutela ai rapporti affettivi familiari o coniugali, avverte la Consulta con la sentenza n. 301 del 2012, non solo non è l'unica soluzione ipotizzabile ma non appare neppure coerente con larga parte dei parametri costituzionali.

Le unità abitative sono pensate come luoghi adatti alla relazione personale e familiare e non solo all'incontro fisico, un tempo troppo breve infatti rischia di far tramutare la visita in esperienza umiliante e artificiale. Per tale ragione si è inteso prevedere che la visita possa svolgersi all'interno di un lasso di tempo sufficientemente ampio. L'assenza dei controlli visivi e auditivi serve a garantire la riservatezza dell'incontro.

All'articolo 2 si interviene sull'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede i cosiddetti « permessi di necessità », attualmente concessi solo in caso di morte o di malattie gravissime dei familiari. Si propone di sostituire il secondo comma (« Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità ») con il seguente: « Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza », quindi eliminando sia il presupposto della « eccezionalità » sia quello della « gravità », sempre interpretato come attinente ad eventi luttuosi o comunque inerenti allo stato di salute dei familiari del detenuto. Con la modifica introdotta si intende fare riconoscere che anche gli eventi non traumatici hanno una « particolare rilevanza » nella vita di una famiglia, quindi rappresentano un fondato motivo perché la persona detenuta vi sia partecipe.

All'articolo 3 si interviene sulle modalità attuative del diritto alla corrispondenza telefonica, modificando la norma regolamentare nella frequenza e nella durata dei colloqui telefonici, che potranno essere svolti quotidianamente da tutti i detenuti e per una durata massima raddoppiata, non superiore ai venti minuti. Si propone, infine, di superare le ingiustificate restrizioni, nel numero dei colloqui telefonici, riservate ai detenuti del circuito di alta sicurezza.

È infine auspicabile che, nelle more dell'applicazione della legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dia avvio ad interventi di sperimentazione e di adeguamento delle strutture penitenziarie presenti sul territorio nazionale al fine di garantire, con l'entrata in vigore della presente legge (articolo 4), il diritto alla visita in almeno un istituto per regione, con l'obiettivo di rendere effettivo tale diritto in tutti gli istituti penitenziari entro l'arco temporale di sei mesi.

Aspetti finanziari

Il disegno di legge prevede alcune norme che non comportano oneri finanziari, come quelle che ampliano la durata e la frequenza delle telefonate, e la tipologia di motivazione per accedere ai permessi *ex* articolo 30 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

La modifica dell'articolo 28 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo una visita mensile da trascorrere « in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi », comporta la realizzazione di tali strutture.

A tale scopo il disegno di legge prevede un'attuazione in due fasi:

- 1) una prima fase in cui si dovrà garantire il diritto alle visite in almeno un istituto per regione (20 istituti);
- 2) una seconda fase, dai sei mesi successivi all'entrata in vigore, in cui si dovrà garantire il diritto di

visita in tutti gli istituti (quindi anche nei restanti 170 istituti).

Durante la prima fase potrà essere affidata all'ufficio tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria l'attività di ricognizione delle strutture esistenti negli istituti penitenziari, in modo da individuare gli immobili da destinare all'esercizio del diritto di visita (case dell'affettività). Questi saranno individuati prioritariamente nell'intercinta, lo spazio tra l'area detentiva interna e le mura perimetrali, e possibilmente recuperando strutture già esistenti, modificandone la destinazione d'uso. All'attività di ricognizione seguirà quella di progettazione esecutiva dei lavori, da effettuare sempre a cura dell'ufficio tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

I fondi per realizzare gli interventi saranno reperiti nell'ambito dei fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati ai lavori sugli immobili pubblici, per i quali esiste una specifica programmazione dedicata all'edilizia penitenziaria (fondi previsti per la prima volta con la legge 12 dicembre 1971, n. 1133, integrati dalla legge 1° luglio 1977, n. 404, integrati con fondi provenienti dalla Cassa delle ammende nel 2009 con il Piano carceri, riprogrammati dal decreto interministeriale 10 ottobre 2014, e con integrazioni dal 2018 sui capitoli 1687 per la manutenzione ordinaria e 7301 per la manutenzione straordinaria).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporti con la famiglia. Modifiche all'articolo 28 della legge n. 354 del 1975)

1. Alla rubrica dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e diritto all'affettività ».

2. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi ».

Art. 2.

(Permessi. Modifica all'articolo 30 della legge n. 354 del 1975)

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza ».

Art. 3.

(Corrispondenza telefonica. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000)

1. All'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « una volta alla settimana » sono sostituite dalla seguente: « quotidianamente » e il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di venti minuti ».

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alle visite deve essere garantito in almeno un istituto penitenziario per regione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alle visite deve essere garantito in tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1876
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute

Titolo breve: *Norme a tutela delle relazioni affettive dei detenuti*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 205 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 205 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
205ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo di conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione giustizia è chiamata a rendere parere sul provvedimento alle Commissioni riunite 5a e 6a. Il provvedimento nel suo complesso consta di 32 articoli. Afferisce ai profili di competenza della Commissione l'articolo 23 il quale interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale. In particolare, in base al comma 1, dal 9 novembre al 31 gennaio 2021 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza), i giudizi di appello penale sono trattati dalla corte d'appello in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori delle altre parti, salvo che: sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; una delle parti o il PM richieda espressamente la discussione orale; l'imputato manifesti la volontà di comparire. Il comma 2 delinea il procedimento prevedendo che: il PM deve formulare le sue conclusioni almeno 10 giorni prima dell'udienza, con atto trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica. Per la trasmissione delle conclusioni, la disposizione consente l'impiego di due modalità: la procedura disciplinata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 in base alla quale la comunicazione è fatta all'indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria; i sistemi individuati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della

giustizia; la cancelleria trasmette immediatamente l'atto, sempre per via telematica, attraverso posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; i difensori delle altre parti, almeno 5 giorni prima dell'udienza, possono presentare le proprie conclusioni per atto scritto trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica. In questo caso la disposizione rinvia alle modalità di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori, Atto Senato 1994, in corso di esame) che prevede, per le comunicazioni relative alla conclusione delle indagini preliminari, l'impiego del portale del processo penale telematico e, per tutti gli altri atti, l'impiego della posta elettronica certificata. Il comma 3 prevede che la decisione in camera di consiglio possa essere assunta mediante collegamenti da remoto, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, del decreto n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori, Atto Senato 1994). Il dispositivo sarà comunicato alle parti. Il procedimento *per tabulas* delineato dai primi tre commi non si applica nei casi di rinnovazione dibattimentale nonché quando le parti - PM o difensore - facciano richiesta di discussione orale o quando l'imputato richieda di partecipare all'udienza. Il comma 4 richiede che tali richieste siano formulate per iscritto, almeno 15 giorni prima dell'udienza, attraverso le modalità telematiche individuate per ciascuna parte dal comma 2. I commi 5 e 6 recano la disciplina transitoria, prevedendo: che il giudizio cartolare non si possa applicare nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata entro il 24 novembre 2020, ossia entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (comma 5); che per le udienze previste tra il 25 novembre e il 9 dicembre (ossia tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), la eventuale richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza possa essere presentata fino a 5 giorni prima dell'udienza stessa, in luogo dei 15 giorni previsti dal comma 4 (comma 6).

Di competenza della Commissione giustizia è poi l'articolo 24 il quale prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. La disposizione prevede altresì una sospensione - di massimo sessanta giorni - del computo della prescrizione nel caso in cui un processo venga rinviato per assenza legata al Covid-19 di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare.

L'articolo 24 estende inoltre le disposizioni relative alla sospensione dei processi anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati. Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 24 dispone, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito nella legge n. 35 del 2020), ossia fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso, citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, nei casi in cui l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute. Negli stessi casi, prevede sempre il comma 1, sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini di fase delle misure cautelari di cui all'articolo 303 c.p.p. Quanto alla sospensione, per il medesimo periodo in cui è sospeso e rinviato il giudizio, anche dei termini di prescrizione del reato è opportuno rilevare come si tratti di una previsione che era già contenuta nell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 cosiddetto decreto- legge cura Italia.

Il comma 2 dell'articolo 24 disciplina poi la durata della sospensione del processo, mutuando - come evidenzia, anche in questo caso, la relazione illustrativa - quanto già previsto dall'articolo 159, comma 1, n. 3 del codice penale in tema di sospensione del procedimento per l'impedimento delle parti o del loro difensore, stabilendo che, in tali casi l'udienza non possa essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni. Ai sensi del comma 3 nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, codice di procedura penale, non si

deve tenere conto dei periodi di sospensione dei giudizi penali determinati dall'assenza di testi, consulenti, periti e imputati connessi dovuta a ragioni di quarantena o isolamento fiduciario, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare. L'ultimo comma (comma 4) dell'articolo 24, estende infine le disposizioni relative alla sospensione dei processi in caso di assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, per ragioni imposte dal rispetto dell'obbligo di quarantena o isolamento fiduciario, anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati previsti dall'articolo 15, commi 2 e 6, decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (ossia i termini entro cui il P.G. deve formulare le proprie richieste conclusive e il Csm deve pronunciarsi sull'incolpazione e il termine entro cui deve concludersi il giudizio di rinvio in caso di annullamento della pronuncia disciplinare da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

Di interesse della Commissione è, ancora, l'articolo 25 recante misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali. Più nel dettaglio l'articolo 25, comma 1, interviene sul comma 3 dell'articolo 254 del decreto-legge cosiddetto rilancio (decreto legge n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020) espungendo il riferimento alla data del 30 settembre 2020. La disposizione del decreto-legge rilancio, nella sua formulazione antecedente alla entrata in vigore del decreto legge qui in conversione, stabilisce che il presidente della commissione nominata per il concorso notarile e il presidente della commissione centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, possano autorizzare, per gli esami orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019), programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare. La norma precisa che debbano essere comunque rispettate le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

I commi da 2 a 5 recano disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini e dei collegi professionali. Più nel dettaglio il comma 2 prevede che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, sia nazionali che territoriali, possa avvenire - del tutto o in parte - secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. La disciplina delle modalità di espressione del voto a distanza e delle procedure di insediamento degli organi è demandata, ai sensi del comma 3, a ciascun Consiglio nazionale dell'ordine o del Collegio, che deve provvedere con proprio regolamento, da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti entro l'8 gennaio 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge qui in conversione e quindi dal 9 novembre 2020).

Il comma 4 interviene poi in materia di rinnovo degli Ordini e dei Collegi professionali che siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge (al 9 novembre quindi), attribuendo, anche in questo caso, al Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio la facoltà di differire la data di celebrazione delle relative elezioni in modo da consentire l'adozione della modalità telematica previste dal comma 2.

Il comma 5 dispone, in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge n. 444 del 1994, che - sino all'insediamento degli organi secondo le nuove modalità telematiche - sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Collegi e dagli Ordini professionali che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi.

L'articolo 26 da ultimo differisce di ulteriori 6 mesi (dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021) la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva. Più nel dettaglio, l'articolo 26 del decreto-legge in esame interviene sull'articolo 7, comma 1, della

legge 12 aprile 2019, n. 31, che prevede il differimento dell'entrata in vigore della legge medesima per permettere al Ministero della giustizia di predisporre le modifiche ai sistemi informativi necessarie al compimento delle attività processuali relative all'azione di classe e alla tutela inibitoria collettiva attraverso modalità telematiche. Tale termine era stato inizialmente individuato dalla stessa legge n. 31 del 2019 in dodici mesi (19 aprile 2020), divenuti poi diciannove mesi in base a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 162 del 2019 (cosiddetto "milleproroghe"), come modificato in sede di conversione dalla legge n. 8 del 2020. La norma in esame dispone un'ulteriore proroga di sei mesi (dai precedenti 19 mesi agli attuali 25) per l'entrata in vigore della legge n. 31, differendola quindi dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021.

Propone una bozza di parere favorevole senza osservazioni, ricordando che il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto, pertanto invita i colleghi che volessero intervenire con suggerimenti o modifiche a riservarsi di predisporre eventuali proposte emendative in vista della discussione in Aula.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se qualcuno intenda intervenire.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) si sofferma sulle criticità rappresentate, a suo dire, dall'articolo 23 evidenziando come, sebbene siano stati fatti passi in avanti rispetto alla originaria formulazione del decreto Ristori, permangono alcune criticità sulla disciplina proposta per la camera di consiglio dei giudici in appello del processo penale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla maggioranza se le previsioni contenute negli articoli 23 e 24 del decreto siano frutto di un confronto anche con le Associazioni forensi e le Camere penali. Ricorda l'importanza della presunzione costituzionale di non colpevolezza che contrasterebbe con le previsioni contenute nel decreto che propongono, per ragioni connesse all'emergenza sanitaria, un allungamento dei termini di custodia cautelare; solleva ulteriori perplessità sull'allungamento dei termini del decorso della prescrizione motivate da problemi contingenti legati all'emergenza sanitaria in atto.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) esprime perplessità sull'allungamento dei termini della custodia cautelare, ricorda gli abusi della custodia cautelare e la drammaticità di situazioni nelle quali si è fatto spesso uso distorto di tale istituto trasformandolo in strumento improprio di indagine e mezzo di ricerca della prova.

Invita, quindi, i colleghi ad usare maggiore prudenza e a svolgere una più approfondita riflessione sulle previsioni contenute nell'articolo 23, di modo da renderle compatibili con i principi tipici dello Stato di diritto.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al senatore Cucca se intenda avanzare una proposta emendativa.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) chiede tempo per approfondire la questione.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Commissari, prima di procedere alla votazione del parere, ad una maggiore riflessione stante la delicatezza della materia sulla quale la Commissione è chiamata a rendere parere.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede se sia necessario a questo punto rendere parere visto che comunque i tempi tecnici non consentirebbero alle Commissioni di merito di trarne alcun beneficio.

Il [PRESIDENTE](#) auspica che si raggiunga una maggiore condivisione in seno alla Commissione in merito al parere da rendere sul disposto dell'articolo 23 in discussione.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone una significativa modifica dell'articolo 23 ed invita a ripensare la disciplina della sospensione del termine di prescrizione.

Il [PRESIDENTE](#) invita i colleghi a pronunciarsi sulla proposta emendativa dell'articolo 23 presentata dal senatore Pillon.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) ritiene che non sia necessario discutere oltre dal momento che non vi è intenzione di raccogliere alcuna proposta emendativa sull'articolo 23.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) conferma pertanto la propria proposta di parere favorevole senza alcuna osservazione in merito all'articolo 23.

Si procede con le dichiarazioni di voto.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) interviene in dichiarazione di voto preannunciando la propria astensione e ricordando le proprie perplessità sull'abuso dello strumento della custodia cautelare e sull'allungamento dei termini della prescrizione

Rendono dichiarazioni di voto contrario i senatori [BALBONI](#) (*FdI*), [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) e la senatrice [STEFANI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) propone di esprimere un parere favorevole senza osservazioni, ricordando che il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto, pertanto invita i colleghi che volessero intervenire con suggerimenti o modifiche a riservarsi di predisporre eventuali poste emendative in vista della discussione in Aula.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva a maggioranza il parere proposto dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ([n. 201](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (di seguito, la «decisione quadro»).

In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la norma di delega prevede i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando 12 della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale;
- b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Con gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto vengono modificate le corrispondenti previsioni della legge n. 69 riguardanti, rispettivamente, le disposizioni di principio e le garanzie costituzionali. L'intervento mira essenzialmente, oltre che a conferire maggiore precisione e organicità ai testi di dette previsioni, a garantirne una più completa e diretta armonizzazione rispetto ai contenuti della decisione quadro e, più in generale, al contesto normativo sovranazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In particolare, con l'articolo 4 della legge:

- si è provveduto a recepire espressamente il criterio, peraltro già da tempo utilizzato dalla giurisprudenza nazionale", secondo cui, ai fini della verifica della doppia punibilità, non si tiene conto della qualificazione giuridica e dei singoli elementi costitutivi del reato (lettera a)), nonché a sopprimere - riformulando il comma 2 - l'inciso finale relativo alla necessaria «assimilabilità» delle tasse e delle imposte (lettera b));
- è stata eliminata dal comma 3 la non consentita esclusione delle circostanze aggravanti dal calcolo relativo all'entità della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale, da effettuarsi ai fini della verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'emissione del mandato d'arresto europeo (lettera c)).

Con l'articolo 5 del decreto è stato quindi modificato l'articolo 8. Oltre a sopprimersi la previsione relativa all'esclusione dal computo delle circostanze aggravanti, il riallineamento alla decisione quadro dell'elenco dei reati che danno luogo a 'consegna obbligatoria' è stata assicurata a mezzo di un integrale rinvio al citato articolo 2, paragrafo 2. Sono stati altresì abrogati i commi 2 e 3 della disposizione nazionale.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 9 della legge n. 69 del 2005. In particolare, oltre ad eliminarsi ogni riferimento alla documentazione aggiuntiva della quale era richiesta la trasmissione ad opera dello Stato emittente il mandato di arresto, si ridefinisce l'ambito delle disposizioni in materia di misure cautelari personali che devono osservarsi, in quanto applicabili.

Tale intervento, compiuto con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 9:

1. richiama, fissando comunque un limite di applicabilità, le sole disposizioni contenute nei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari, al fine di rendere palese l'applicabilità alla persona della quale è richiesta la consegna delle sole misure cautelari coercitive, e, in relazione ad esse, l'esclusione della disciplina codicistica in materia di estinzione e di impugnazione;
2. amplia il catalogo delle disposizioni codicistiche che, seppure collocate nei capi richiamati, non possono comunque ritenersi applicabili per le misure cautelari coercitive applicate alla persona della quale è richiesta la consegna, includendo, affianco a quelle già contemplate dalla disposizione originaria (articoli 273, commi 1 e 2, 274, commi 1, lettera a) e c), e 280 del codice di procedura penale), anche quelle del comma 3 dell'articolo 273, e degli articoli 275, comma 2-bis, 278, 279 e 297 del codice di procedura penale;
3. richiama, sempre nel limite della loro applicabilità, le specifiche disposizioni degli articoli 299

e 300, comma 4, del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, relativo alle misure cautelari personali per i minorenni.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

In primo luogo, si stabilisce chiaramente il carattere irrevocabile delle dichiarazioni con le quali la persona acconsente alla propria consegna o rinuncia al principio di specialità, così superando i dubbi in merito alla irrevocabilità della rinuncia che la formulazione adottata all'articolo 14 dal legislatore del 2005 aveva ingenerato.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 11 della legge n. 69 del 2005, che disciplina l'arresto della persona della quale è richiesta la consegna.

Con la soppressione del riferimento, contenuto al comma 2, alla documentazione che l'articolo 6 della legge n. 69 del 2005, nella sua formulazione originaria, prevedeva fosse trasmessa unitamente al mandato di arresto da parte delle autorità dello Stato membro richiedente, si esclude che la comunicazione dell'avvenuto arresto della persona richiesta allo Stato membro avvenga anche al fine di ricevere detta documentazione, e si allinea in tal modo l'articolo 11 alle modifiche apportate all'articolo 6 della legge.

L'articolo 9 modifica le disposizioni dettate dall'articolo 13 della legge n. 69 del 2005 per quanto attiene alla convalida dell'arresto. L'intervento è volto, in primo luogo, ad allineare a quanto previsto dall'articolo 10, così come modificato, le informazioni e gli avvertimenti che anche la persona arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria deve ricevere in ordine alla facoltà di esprimere il consenso alla consegna e alla facoltà di rinunciare al principio di specialità: ciò, in ragione dell'articolo 13 della decisione quadro, che impone che tali dichiarazioni siano raccolte da un'autorità giudiziaria e che siano espresse non solo volontariamente, ma anche con piena consapevolezza delle conseguenze che comportano.

In secondo luogo, perseguendo le medesime finalità acceleratorie del procedimento poste alla base dell'intervento operato sull'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, si fa rimando per la fissazione dell'udienza alle disposizioni di questo stesso articolo, come modificato.

In particolare, si stabilisce che, nel caso in cui sia disposta l'immediata liberazione della persona arrestata, si proceda agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-*bis* (ovvero all'immediata fissazione con decreto dell'udienza di decisione nei successivi quindici giorni) e che, nel caso in cui si proceda alla convalida dell'arresto, unitamente al provvedimento in materia cautelare debba essere emesso, dandone lettura, anche il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero il decreto di fissazione dell'udienza di decisione.

L'articolo 10 interviene a modificare la disciplina relativa al consenso alla propria consegna manifestato dalla persona richiesta, prevista dall'articolo 14 della legge n. 69 del 2005. Il primo ambito di intervento attiene alla riduzione dei tempi necessari per l'adozione della decisione definitiva sulla consegna, al fine di garantire che essa possa essere assunta, come indicato dall'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro, nei termini di dieci giorni dall'espressione del consenso, anche laddove la corte ravvisi la necessità di richiedere informazioni aggiuntive all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione. Mantenendo e, anzi, elevando il grado di garanzie che devono accompagnare le dichiarazioni in merito al consenso alla consegna, si è stabilito, sostituendo il comma 1 dell'articolo 14, che, sia nel caso in cui il consenso è in sede di convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria (articolo 13, comma 1), sia nel caso in cui il consenso è raccolto quando la persona è sentita dopo l'esecuzione della misura cautelare adottata a suo carico (articolo 10, comma 1), il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, disponga la fissazione dell'udienza nei successivi quattro giorni dall'espressione del consenso; sempre al fine di accelerare la procedura, si è inoltre previsto che del decreto di fissazione sia data lettura in udienza alla persona interessata, in una lingua da lei compresa, e al suo difensore, nonché comunicazione al procuratore generale immediatamente o, comunque, entro le successive ventiquattro ore.

L'articolo 11 interviene sull'articolo 16 della legge n. 69 del 2005 che detta la disciplina delle informazioni e degli accertamenti integrativi il cui invio la corte di appello, nel caso ritenga

insufficienti quelli già inoltrabile, può richiedere allo Stato membro di emissione. L'intervento opera un riallineamento degli atti che la corte di appello deve valutare nell'ambito della procedura del mandato di arresto: a tal fine, conformemente all'intervento operato sull'articolo 6 della legge, anche qui è stato eliminato il riferimento alla «documentazione» che pure l'articolo 16 conteneva.

L'articolo 12 interviene sull'articolo 17 della legge n. 69 del 2005, modificandone i commi 2 e 4 e sostituendo il comma 7. Le modifiche apportate intendono perseguire, in primo luogo, quell'accelerazione dei tempi del procedimento necessaria per rispettare il termine per l'adozione della decisione definitiva sulla esecuzione del mandato di arresto europeo, che l'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro indica in «60 giorni dall'arresto del ricercato».

A tal fine, la modifica disposta sul comma 2 dell'articolo 17, oltre a rimarcare la necessità che la decisione da parte della corte di appello sia adottata «nel più breve tempo possibile», riduce da sessanta a quindici giorni il termine per l'adozione della decisione sulla consegna, di cui specifica il *dies a quo*, individuandolo in quello dell'esecuzione della misura cautelare disposta o dell'avvenuto arresto della persona ricercata, mentre l'operata introduzione del comma 2-*bis* nell'articolo 17 chiarisce che, nel caso in cui ricorra la necessità di acquisire informazione, il termine per l'adozione della decisione potrà essere prorogato di dieci giorni.

L'articolo 13 dello schema di decreto ripropone ora i soli motivi di rifiuto consentiti dall'articolo 3 della decisione quadro. L'ampio intervento abrogativo degli altri motivi di rifiuto, alcuni dei quali ulteriori rispetto a quelli indicati dal Gruppo di esperti, trova giustificazione in ragioni talora solo in parte coincidenti, che pertanto appare opportuno illustrare partitamente.

Si esamineranno, in primo luogo, taluni aspetti di interesse riguardanti i motivi obbligatori di rifiuto mantenuti nell'articolo 18, nonché quello previsto dalla lettera o) (sentenza di non luogo a procedere per la quale non sussistano i presupposti della revoca), che non è stato riprodotto e che si correla al divieto del *ne bis in idem*, alla base della causa di rifiuto riprodotta alla lettera b) della disposizione. Verranno in seguito illustrate le ragioni della mancata riproposizione dei nove motivi di rifiuto che il legislatore del 2005 aveva variamente strutturato in relazione a principi o diritti di rilievo costituzionale o, ancora, ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (lettere a), d), e), f), g), h), p), q), a seguire, quelle relative all'abrogazione dei residui motivi previsti dall'articolo 18 e, quindi, di quello contemplato all'articolo 17, comma 4. Chiudono l'esposizione le modifiche apportate ai motivi di rifiuto facoltativo di cui all'articolo 18-*bis* e in tema di garanzie richieste allo Stato di emissione.

Con l'articolo 14 del decreto si propone una riformulazione del testo dell'articolo 18-*bis* della legge n. 69, introdotto dal comma 6 e intitolato ai motivi di rifiuto facoltativo della consegna. In tale disposizione, sono confluiti i motivi di rifiuto in precedenza previsti - come 'obbligatori' - dalle lettere o), p) e q) dell'articolo 18, non riproposti nel testo di tale ultima norma dal comma 5 delle medesime norme di delega.

Avendo il legislatore delegante autorizzato la modifica delle previsioni contenute nell'articolo 18-*bis*, si è provveduto - nel rispetto del criterio di delega di cui alla lettera a) - dapprima ad introdurre nella disposizione taluni cambiamenti di natura essenzialmente formale e, quindi, ad apportare una significativa modifica al motivo di rifiuto opponibile in caso di richiesta di consegna riguardante il cittadino UE residente o dimorante in Italia.

Con l'articolo 15, comma 1, del decreto, inoltre, si è introdotto un nuovo articolo 18-*ter* contenente la previsione di un motivo di rifiuto (naturalmente facoltativo) ricollegabile all'ipotesi di mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione di una sentenza emessa *in absentia*, che - anche dopo l'introduzione dell'articolo 4-*bis* della decisione quadro - risulta tuttora collocato nella lettera a) dell'articolo 19, ovvero tra le «garanzie» che, secondo tale norma, la corte di appello è tenuta ad apporre alla decisione di consegna in alcuni casi determinati.

A tale secondo intervento si ricollega, da un lato, la (sostanziale) abrogazione della disposizione da ultimo citata attuata con l'articolo 15, comma 2, dall'altro l'aggiornamento - ad opera dell'articolo 3, lettere a) e b) - delle previsioni in tema di contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna e di informazioni 'suppletive', e cioè dell'articolo 6 della legge n. 69, già in

precedenza esaminato".

L'articolo 16 modifica l'articolo 22 della legge n. 69 del 2005, che disciplina il ricorso per cassazione avverso la decisione sulla consegna, sostituendo integralmente i commi 1, 2 e 6, apportando modifiche ai commi 3, 4, e 5 e, infine, aggiungendo un ulteriore comma, il 5-*bis* alla citata disposizione.

L'intervento provvede a innovare profondamente il giudizio di cassazione sotto vari profili.

L'articolo 17 inserisce nel testo della legge n. 69 del 2005 l'articolo 22-*bis* «Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari».

Il comma 1 prevede l'obbligo per la corte, di appello o di cassazione, davanti alla quale il procedimento è pendente alla scadenza del termine di sessanta giorni per l'assunzione della decisione definitiva in assenza di consenso, o alla corte di appello davanti alla quale il procedimento, nel quale la persona ha acconsentito alla consegna, è pendente alla scadenza del termine di dieci giorni successivi a quella dichiarazione (nei casi di ordinanza tempestivamente adottata, l'onere informativo ricorrerà solo dopo la decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso, come disposto dal comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, sostituito per effetto della già illustrata lettera *d*) del comma I dell'articolo 10), di informare immediatamente del ritardo sull'emissione della decisione definitiva e delle sue cause il Ministro della giustizia, affinché questi ne dia comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente.

Identica informazione è imposta, dal comma 2 della disposizione, alla corte davanti alla quale pende il procedimento, allo scadere della proroga di trenta giorni dei termini per l'assunzione della decisione definitiva: ma in tale evenienza, che può ricorrere per circostanze «eccezionali», il Ministro è tenuto a darne comunicazione all'Eurojust.

I commi 3 e 4 disciplinano le possibili conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona della quale è richiesta la consegna che quei ritardi nell'assunzione della decisione definitiva possono produrre, tenendo conto del principio fissato dall'articolo 12, secondo periodo, della decisione quadro («In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga»).

L'articolo 18 interviene sull'articolo 23 della legge n. 69 del 2005 modificandolo in due ambiti, il primo dei quali conseguente alla necessità, una volta attribuito effetto sospensivo sulla esecuzione della decisione anche al ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza della corte di appello (conseguente alle innovazioni operate con il già esaminato articolo 16), di chiarire che la consegna potrà avvenire solo quando anche questa decisione sia divenuta definitiva.

Il secondo ambito di intervento deriva dai rilievi ricevuti dalla mancata trasposizione nel diritto interno della disciplina in ordine al differimento della consegna che l'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, prevede possa essere disposto anche se la causa di forza maggiore che impedisca la tempestività della consegna è adottata dallo Stato membro emittente e non solo dallo Stato membro di esecuzione.

Sono state, inoltre, adeguate a tale evenienza anche le procedure informative che consentono al Ministro della giustizia di concordare la data di consegna con l'autorità dello Stato membro di emissione.

L'articolo 21 inserisce nella legge n. 69 del 2005 l'articolo 27-*bis*, rubricato «Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari». In considerazione dei tempi ridottissimi che connotano il procedimento giudiziario nella procedura passiva di consegna e tenuto conto dell'avvenuta eliminazione, con il codice dell'amministrazione digitale, della possibilità di ricorso al fax per la trasmissione di documenti fra pubbliche amministrazioni, si è reso necessario prevedere modalità di trasmissione degli atti fra uffici giudiziari che riducessero il più possibile i tempi di ricezione degli atti da parte dell'ufficio al quale essi sono destinati.

A tal fine, si è pertanto previsto che, nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, gli uffici giudiziari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare, siano autorizzati a ricorrere a modalità telematiche per la trasmissione degli atti ad altri uffici giudiziari e che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possibile solo a seguito delle

verifiche di funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici, la trasmissione degli atti possa avvenire anche con posta elettronica certificata.

L'articolo 22 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 69 del 2005, che, sotto la rubrica «Termini per la decisione», stabiliva l'immediata remissione in libertà della persona ricercata quale conseguenza diretta della mancata adozione, da parte della corte di appello, della decisione in ordine alla consegna della persona richiesta entro i termini imposti.

L'abrogazione è imposta dalla inconciliabile diversità di tale disciplina con gli obblighi imposti dalla decisione quadro e con la nuova regolamentazione che, proprio per rispettare detti obblighi, è stata introdotta dalle disposizioni del presente schema in relazione sia ai termini per l'adozione della decisione da parte della corte di appello (articoli 10 e 12) sia alle conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona richiesta in caso di ritardi nell'adozione della decisione definitiva (articolo 17).

L'articolo 23 contiene la norma transitoria con la quale si è regolata la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto le richieste di esecuzione dei mandati d'arresto che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, risultino pendenti nelle corti di appello o davanti alla Corte di cassazione. Per temperare gli effetti che l'immediata applicazione delle nuove norme avrebbe potuto determinare, si è previsto che esse non siano applicabili per i procedimenti in cui, alla data di loro entrata in vigore, si sia già avviata la sequenza procedimentale che si conclude con la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Si è inoltre stabilito, al fine di evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi, che s'intendano a tal fine pendenti i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, la corte di appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria.

L'articolo 24 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Chiede che vengano reperiti e messi a disposizione dei Commissari i pareri resi in merito al provvedimento in titolo dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Ricorda l'importanza della cooperazione internazionale sul tema del mandato di arresto europeo e auspica che si possa avviare in Commissione una discussione partecipata e ricca di spunti in considerazione della delicatezza della materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».

L'articolo 1 definisce l'intento dell'intervento normativo e ne delimita l'ambito, quale adeguamento della normativa interna al diritto comunitario per permettere la concreta e integrale operatività del Regolamento 2017/1939 concernente l'istituzione e la struttura della prevista Procura europea.

L'articolo 2 individua nel Consiglio superiore della magistratura l'autorità competente a designare i tre candidati che potranno concorrere all'incarico di "procuratore europeo", fissando i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento.

L'articolo 3 si occupa di definire lo status del procuratore europeo nell'ambito dell'ordine giudiziario nazionale ed il suo trattamento economico. In particolare, viene precisato che il magistrato nominato

all'incarico è collocato fuori ruolo, escludendo peraltro l'applicabilità del limite massimo decennale relativo di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo n. 5 aprile 2006, n. 260 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150) ed all'articolo 1, comma 68 della legge n. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Il comma 2 dispone che all'atto dell'assunzione, il magistrato designato come procuratore europeo non percepirà più il trattamento economico da parte del Ministero della giustizia, fino al suo ricollocamento nel ruolo organico della magistratura, essendo il relativo onere economico posto a carico del bilancio dell'EPPO. L'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo previsto dall'articolo 13 del regolamento, volto alla determinazione del numero dei procuratori europei delegati, nonché alla ripartizione funzionale e territoriale delle loro competenze.

Trattandosi di aspetti che interpellano anche le attribuzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro procederà alla negoziazione con il procuratore capo europeo solo dopo aver raggiunto al riguardo un'intesa con l'Organo di autogoverno.

L'articolo 5 individua nel Consiglio superiore della magistratura l'autorità competente alla designazione dei procuratori europei delegati ai fini della nomina da parte del Collegio, disciplinando, altresì, il procedimento relativo alla presentazione delle candidature.

In ragione della natura essenzialmente giudiziaria delle funzioni svolte dai procuratori europei delegati, si è innanzitutto previsto che la loro designazione, in vista della successiva nomina ad opera del collegio della Procura europea, competa in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura (commi 5 e 6). Il Ministro della giustizia è indicato nella disposizione unicamente quale destinatario della delibera di designazione, dovendo provvedere al suo inoltro al procuratore capo europeo (comma 7).

L'articolo 6 del decreto è dedicato alla disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei magistrati all'incarico di procuratore europeo delegato.

Il comma 1 della disposizione prevede la competenza del Consiglio superiore della magistratura sull'assegnazione dei procuratori europei delegati alle sedi, stabilendo che i provvedimenti di destinazione debbano essere assunti nel rispetto dell'accordo concluso dal Ministro della giustizia con il procuratore capo europeo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento in merito alla ripartizione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati. Delle preferenze espresse dagli interessati all'atto della presentazione della domanda il Consiglio potrà tener conto solo nei limiti in cui esse non risultino compatibili con il contenuto dell'accordo suddetto e con le esigenze organizzative dell'EPPO. L'articolo 7 disciplina il trattamento retributivo, previdenziale e pensionistico dei procuratori europei delegati, prevedendo che, dalla data di assunzione dell'incarico di magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessi il trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero della giustizia; per l'ipotesi di esonero parziale, invece, si prevede che l'amministrazione provveda a rimborsare alla Procura europea - la quale, anche in tal caso, verserà al procuratore europeo delegato l'intero trattamento economico - una quota di quest'ultimo, e cioè quella dovuta in relazione allo svolgimento dell'ordinaria attività di procuratore nazionale da parte del procuratore europeo delegato.

L'articolo 8 del decreto chiarisce che, ai fini dell'inquadramento nelle categorie di cui alla tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, che elenca le funzioni assolte dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario nazionale, i magistrati addetti alle funzioni procuratori europei delegati siano da conteggiarsi nella lettera L, comprensiva - tra gli altri - dei magistrati con funzioni giudicanti e requisiti di merito di primo e di secondo grado.

L'articolo 9, relativo ai poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo, stabilisce innanzitutto che, in relazione ai reati di competenza della Procura europea, allorquando quest'ultima assuma la decisione di avviare o di avocare un'indagine, i procuratori europei delegati esercitino i poteri loro spettanti in qualità di pubblici ministeri nazionali «nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto».

Il comma 2 stabilisce che, ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati siano legittimati a svolgere le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede cui siano stati destinati.

L'articolo 10 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'individuazione - presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e in conformità con l'accorso concluso con il procuratore capo europeo - delle sedi di servizio dei procuratori europei delegati.

Si prevede inoltre che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate da detto decreto provvedano ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo.

L'articolo 11 si riferisce alle valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati, elencando la documentazione e le informazioni che il Consiglio superiore della magistratura dovrà provvedere ad acquisire dalla Procura europea ai fini dello svolgimento della relativa procedura.

L'articolo 12 prevede la comunicazione al procuratore capo europeo dei provvedimenti che comportano la cessazione dal servizio, i provvedimenti di trasferimento di ufficio e i provvedimenti disciplinari (anche di natura cautelare), adottati per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati. Tale adempimento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del reg. EPPO, è condizione necessaria affinché detti provvedimenti possano essere eseguiti. Il comma 2 della disposizione stabilisce inoltre che, in caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio superiore della magistratura determini la nuova sede di assegnazione del magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo, mentre il comma 3 prevede che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti in questione, possano essere richiesti, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea.

L'articolo 13 è dedicato ai procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, procedimenti che possono essere avviati solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo. Le disposizioni disciplinano: le modalità di richiesta del consenso e dell'attivazione del meccanismo di riesame dell'eventuale diniego espresso dal procuratore capo europeo; gli effetti sulla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 15, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109; i rapporti e la circolazione degli atti tra il giudizio disciplinare eventualmente svoltosi innanzi alla Procura europea e quello da celebrarsi in ambito nazionale.

L'articolo 14, integrando la disciplina dettata dal regolamento, prevede le modalità di trasmissione alla Procura europea (e, in particolare, ai procuratori europei delegati) delle denunce di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio riguardanti i cosiddetti reati PIF.

L'articolo 15 assoggetta alla disciplina dettata dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) le procedure di consegna nascenti da mandati di arresto europei emessi da procuratori delegati, specificando in particolare che, ai fini della procedura passiva di consegna, per «Stato membro di emissione» deve intendersi quello in cui si trova il procuratore europeo delegato competente.

L'articolo 16 estende, nei limi di compatibilità, ai contrasti di competenza tra la Procura europea e le procure nazionali le regole previste da gli articoli 54, 54-*bis*, 54-*ter* e 54-*quater* del codice di procedura penale, individuando nel procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorità competente a dirimere detti contrasti.

L'articolo 17 dispone che i procuratori europei delegati sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti e che, quindi, nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del

presente decreto, il Governo dovrà provvedere a notificare alla Procura europea l'elenco dei reati per i quali le norme vigenti consentono l'impiego, a fini di indagine penale, degli strumenti investigativi suddetti.

L'articolo 18 individua nel procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorità nazionale competente ai fini delle determinazioni previste dagli articoli 25, paragrafo 4, e 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento, concernenti il consenso all'esercizio della competenza cd. accessoria della Procura europea nelle ipotesi in cui il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato dal reato «non sia superiore al danno reale o potenziale causato a un'altra vittima» e, rispettivamente, l'assunzione dei procedimenti di indagine istruiti dalla Procura europea, quando quest'ultima decida di dismetterli o di archivarli. Si prevede che delle determinazioni assunte il procuratore generale debba dare in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia.

L'articolo 19 disciplina le ipotesi in cui, per effetto delle determinazioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi del precedente articolo 18, le autorità giudiziarie italiane assumano la conduzione di procedimenti di indagine istruite da procuratori europei delegati di altri Stati membri. In tali casi, attesa la sostanziale identità di materia, si è stabilito che trovino applicazione le disposizioni dettate ai commi da 3 a 7 dell'articolo 746-ter del codice di procedura penale relative all'avviso alla persona offesa e alla proposizione e all'efficacia della querela (per reati eventualmente connessi a quelli cosiddetti PIF non procedibili *ex officio* in Italia), in tema di rinnovazione delle misure cautelari e di decorrenza dei relativi termini e, infine, di utilizzabilità degli atti di acquisizione probatoria. Con il secondo comma della norma si è assoggettata alla medesima disciplina l'ipotesi in cui il fascicolo di indagine in origine istruito da un procuratore europeo delegato operante in altro Stato membro sia trasferito a un procuratore europeo delegato italiano, in forza di uno dei provvedimenti che tale effetto comportano ai sensi degli articoli 26, paragrafo 5, e 36, paragrafi 3 e 4 del regolamento EPPO.

L'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie.

Chiede che vengano reperiti e messi a disposizione dei Commissari i pareri resi in merito al provvedimento in titolo dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Ricorda che in questa fase transitoria il nostro Paese ha già nominato un magistrato come Capo Delegazione Italiana della Procura europea, ricorda le funzioni della Procura europea istituita per tutelare gli interessi finanziari dell'unione.

Raccomanda la necessità di coordinare tale Istituto con Istituti analoghi quali OLAF e EUROJUST.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame, è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, che come precisa la stessa relazione illustrativa nasce "dall'esigenza di dare uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo, da anni in corso, sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all'affettività e alla sessualità delle persone detenute".

Nel merito il provvedimento che, oltre a modificare la legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) interviene anche sul decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (il titolo richiama, a ben vedere, soltanto la legge n. 354), consta di quattro articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 28 della legge sull'ordinamento penitenziario. Più nel dettaglio oltre ad inserire anche nella rubrica dell'articolo il richiamo al "diritto all'affettività" (comma 1), aggiunge un ulteriore comma alla disposizione (comma 2). Il nuovo comma dell'articolo 28 prevede che particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli

internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite devono svolgersi in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi.

L'articolo 2 interviene invece sull'articolo 30 O.P. in materia di permessi di necessità.

I permessi costituiscono strumenti di sostegno al detenuto. La legge sull'ordinamento penitenziario prevede sostanzialmente due tipologie di permessi: i permessi premio (articolo 30-ter O.P.) e i permessi di necessità (articolo 30 O.P.). I due permessi differiscono oltre che sul piano dell'ambito soggettivo di applicazione (i permessi di necessità a differenza dei permessi premio possono essere riconosciuti a tutti i detenuti non solo ai condannati ma anche agli imputati e agli internati, i permessi premio invece sono riservati ai soli condannati), anche sul piano dei presupposti. Più nel dettaglio per quanto riguarda i permessi di necessità, ai sensi dell'articolo 30 O.P., essi possono essere concessi in ogni tempo "nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente" (comma 1) oppure "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità" (comma 2). Competente alla concessione del permesso è il magistrato di sorveglianza qualora si tratti di condannato o internato oppure l'autorità competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura nel caso di imputati. Essi decidono con provvedimento motivato reclamabile (articolo 30-bis O.P.).

Il disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 30 O.P. prevedendo che possano essere concessi permessi per eventi familiari di particolare rilevanza. Rispetto alla formulazione vigente vengono meno quindi sia il presupposto della «eccezionalità» che quello della «gravità».

Con la modifica introdotta si intende fare riconoscere - precisa la relazione illustrativa - che anche gli eventi non traumatici hanno una «particolare rilevanza» nella vita di una famiglia, quindi rappresentano un fondato motivo perché la persona detenuta vi sia partecipe. A ben vedere quindi il criterio della rilevanza - in luogo della gravità - dovrebbe consentire il rilascio dei permessi anche per eventi non traumatici.

L'articolo 3 del disegno di legge interviene poi sulle modalità attuative del diritto alla corrispondenza telefonica, attraverso modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (regolamento penitenziario).

L'articolo 39 del regolamento penitenziario in attuazione dell'articolo 18 O.P., regola, al comma 2, la corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi (ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi) stabilendone i tempi (una volta alla settimana, ma non più di due volte al mese nel caso di delitti ostativi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, O.P.). La disposizione consente anche al detenuto di effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza) e le modalità. In particolare ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 del regolamento penitenziario il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili e la durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

Il disegno di legge interviene sui commi 2 e 6 dell'articolo 39 reg.es.: prevedendo che i colloqui telefonici con i familiari e i conviventi possano essere svolti quotidianamente (e non più una volta alla settimana); eliminando le ulteriori restrizioni previste per i detenuti condannati per reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, O.P. (ovvero il limite dei due colloqui al mese); raddoppiando la durata della conversazione (da dieci a venti minuti).

L'articolo 4 infine reca disposizioni finali prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il diritto alle visite deve essere garantito in almeno un istituto penitenziario per Regione (comma 1) e che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il diritto alle visite debba essere garantito in tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale (comma 2).

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) interviene focalizzando l'importanza della proposta di legge idonea ad innovare finalmente la legge sull'ordinamento penitenziario ed evidenziando l'importanza di reperire risorse, strumenti e personale al fine di realizzare gli obiettivi che la legge propone.

La senatrice [STEFANI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene sottolineando alcune criticità che ostacolerebbero nei

fatti la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal disegno di legge, in particolare la mancanza di strutture e di spazi necessari a garantire l'attuazione di tale progetto che appare forse troppo ambizioso in relazione alla reale situazione delle strutture carcerarie italiane; mette in guardia i colleghi contro il rischio che tale iniziativa legislativa possa essere fraintesa dai nostri concittadini.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo meritoria di un approfondimento la proposta ne evidenzia, tuttavia, la contraddittorietà rispetto alle opinioni ribadite dalla maggioranza proprio oggi in occasione della discussione sull'articolo 23 del cosiddetto decreto ristori in merito alla custodia cautelare preventiva; ricorda la drammaticità del problema del sovraffollamento carcerario provocato da una popolazione carceraria perlopiù costituita da extracomunitari o stranieri ai quali si dovrebbe invece imporre di scontare la pena nel Paese di provenienza così da consentire alla nostra Amministrazione penitenziaria di risolvere finalmente il problema del sovraffollamento carcerario.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) manifesta perplessità sulla proposta contenuta del disegno di legge in quanto, pur ricordando l'importanza della funzione rieducativa della pena, fa presente come non ci siano spazi, strutture e mezzi adeguati per assicurare gli obiettivi di tale disegno di legge; paventa i rischi per la sicurezza collettiva; evidenzia il pericolo di un aggravio per il bilancio dello Stato, invita quindi ad una maggiore riflessione e cautela; esprime perplessità sulla possibilità che realmente tale disegno di legge possa trovare applicazione alla luce della disastrosa situazione delle nostre strutture carcerarie.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide le perplessità manifestate dai colleghi che lo hanno preceduto e si sofferma soprattutto sulla mancanza di copertura finanziaria del disegno di legge.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) replica sul tema della mancata previsione della copertura finanziaria, ricordando che trattandosi di un disegno di legge di iniziativa regionale, non è onere dei proponenti l'individuazione delle coperture finanziarie ma sarà onere del Parlamento che porterà avanti la procedura legislativa, individuare nelle sedi opportune le coperture finanziarie; ricorda l'importanza della funzione rieducativa della pena, l'importanza della risocializzazione nelle strutture carcerarie evidenziando come l'affettività durante il percorso detentivo rappresenti un passaggio fondamentale del percorso educativo del reo, anche al fine di allineare il nostro Paese agli standard degli altri paesi europei che già da tempo hanno adottato misure volte a garantire l'affettività e le relazioni intime durante il periodo carcerario.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) ricorda l'importanza del percorso di espiazione della pena, evidenzia come tale proposta legislativa sia frutto di studi sociologici e di indagini maturate sul campo; ricorda l'attinenza di tale tema rispetto alla indagine conoscitiva sulla situazione delle carceri in Italia avviata dalla Commissione.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ricorda l'importanza di un percorso teso alla risocializzazione del reo ed alla valorizzazione della funzione rieducativa della pena attraverso il ricorso alla giustizia riparativa ed attraverso le linee guida della riforma Orlando discusse nella precedente legislatura; pertanto si dice favorevole ad una costruttiva discussione sul tema delle condizioni carcerarie e sulla funzione della pena al fine di renderla adeguata agli standard di un paese civile.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni acquisendo in via istruttoria le necessarie informazioni da parte del Ministro, del Capo del Dipartimento degli Affari Penali, del Capo dell'Ufficio Detenuti, al fine di valutare l'impatto reale di tale riforma sulle nostre strutture carcerarie; raccomanda inoltre la necessità di verificarne anche la fattibilità concreta alla luce dei conseguenti oneri finanziari.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte di un numero di senatori superiore ad un quinto, una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Ricorda che al disegno di legge l'oggetto è applicabile la previsione dell'articolo 74, comma 4, del Regolamento del Senato che impone la conclusione della trattazione in Commissione entro tre mesi dalla assegnazione del disegno di legge alla Commissione medesima.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*), a precisazione del suo precedente intervento, riporta i dati sulla popolazione carceraria straniera presente in Italia.

(1754) Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

(Discussione e rinvio)

La senatrice **PIARULLI** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che si propone di conferire maggiore effettività alla funzione rieducativa della pena attraverso più proficue sinergie tra gli operatori del sistema penitenziario. Nel merito la proposta consta di cinque articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 162 del 2010, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Più nel dettaglio la disposizione istituisce e disciplina il ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. In tale ruolo sono assorbiti gli appartenenti al profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. L'articolo prevede che in sede di prima attuazione, il personale del profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico dei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è inquadrato a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nelle qualifiche del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. L'organico del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è determinato dal numero di unità che ha effettuato il passaggio, procedendo ad analoga riduzione dell'organico del personale del comparto Funzioni centrali. La disposizione fa comunque salvo il diritto a rimanere nel ruolo di appartenenza, seppure in esaurimento. E' consentito ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che non optano per il transito transitare verso altri profili professionali o presso altre amministrazioni. Il comma 2 dell'articolo 1 inserisce nel decreto legislativo n. 162 una tabella, recante la trasposizione relativa al passaggio al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento dei funzionari giuridico pedagogici.

L'articolo 2 introduce ulteriori disposizioni nel già ricordato decreto legislativo n. 162. Il nuovo articolo 30-*quater* disciplina le funzioni del personale appartenente al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. Il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del trattamento è chiamato a svolgere un'attività che richiede una preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica nelle attività di osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati e in quelle afferenti al percorso di trattamento degli stessi; cura la progettazione pedagogica dell'istituto, in armonia con le linee di indirizzo del dirigente e degli uffici superiori, il coordinamento del volontariato e la rilevazione dei bisogni dei detenuti. I direttori tecnici del trattamento sono impiegati in compiti di livello funzionale corrispondenti alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni di pertinenza del ruolo tecnico. Il predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale per i settori di propria competenza.

La disposizione precisa che il personale del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è sganciato da dipendenza gerarchica rispetto ai commissari penitenziari ed è vincolato da dipendenza gerarchica nei rapporti con il direttore di istituto, ferma restando l'autonomia professionale di ciascun funzionario del ruolo per gli aspetti tecnici di propria competenza.

Il nuovo articolo 30-*quinquies* disciplina le qualifiche del ruolo tecnico dei direttori tecnici del

trattamento: il ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è a ben vedere articolato in quattro qualifiche: vice direttore tecnico del trattamento; direttore tecnico del trattamento; direttore tecnico capo del trattamento; direttore tecnico coordinatore del trattamento.

Il nuovo articolo 30-*sexies* disciplina l'accesso al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. A tale ruolo si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami. L'individuazione dei profili professionali degli appartenenti al ruolo e delle lauree specialistiche per la partecipazione al concorso è demandata ad un successivo Regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data in cui è indetto il bando di concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.

A parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Ai sensi dell'articolo 30-*septies* vincitori del concorso sono nominati vice direttori tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo modalità individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Gli articoli 30-*octies* e 30-*novies* disciplinano infine le promozioni all'interno del ruolo dei direttori tecnici del trattamento e il trattamento giuridico ed economico.

L'articolo 3 del disegno di legge demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia la determinazione delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento, nonché dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

L'articolo 4 reca aggiorna - conseguentemente alla istituzione del nuovo ruolo - il decreto legislativo n. 449 del 1992, recante le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria nonché la regolamentazione dei relativi procedimenti.

L'articolo 5 reca infine la copertura finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1961) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

(Discussione e rinvio)

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo che proroga fino al 31 dicembre 2021 l'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». L'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, prevede che la concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. Nella relazione illustrativa si rileva come "difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche, ma soprattutto

l'emergenza da COVID-19 intervenuta nel periodo di avvio dei lavori, che ha provocato la paralisi di molte attività rendendo impossibile lo svolgimento di audizioni ed eventuali missioni ispettive *extra moenia*, abbiano in qualche misura contribuito a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta che, peraltro, si è subito rivelata particolarmente complessa ed ha, nel prosieguo dei lavori, impegnato la Commissione in un'intensa attività, concretatasi nello svolgimento di numerose audizioni e nell'acquisizione di importanti elementi conoscitivi". Al fine di consentire alla Commissione di inchiesta di adempiere nel modo più congruo ai compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva il disegno di legge in esame si propone quindi, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare il termine fissato dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, fino alla data del 31 dicembre 2021. Ai sensi del comma 2, è confermato in 50.000 euro l'importo delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Auspica una rapida approvazione in sede deliberante di tale disegno di legge per il quale non intravede criticità ricordando anzi che la materia era stata portata avanti già nella precedente legislatura.

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale, e propone di fissare, come termine per la presentazione degli emendamenti, domani mercoledì 18 novembre, alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

